



SENTENZA - 158/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Igina MAIO Consigliere

Antonio DI STAZIO Consigliere relatore

Antonio PALAZZO Consigliere

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 58837 del
Ruolo generale, promossi da:

MERCOGLIANO Gilda, c.f. MRCGLD57L54C675Y, nata a Cicciano
(NA) il 14/07/1957, in proprio e quale legale rappresentante
dell'impresa individuale "AP COMPUTERS" e della PROGETTO
CORPO CENTRO DERMOESTETICA E BENESSERE DI
MERCOGLIANO GILDA & C. S.N.C., rappresentata e difesa dall'avv.
Filippo Pesce (pec: filippo.pesce@avvocatiudine.it) presso il cui studio
in Udine, Via Vittorio Veneto n. 31, è elettivamente domiciliata;

- appellante principale -

CATTARUZZA Giampaolo, c.f. CTTGLP45E30L483Q, nato a Udine il
30/05/1945, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale

“GESTIONE ELABORATORI”, rappresentato e difeso dall'avv.

Filippo Capomacchia (pec: filippo.capomacchia@avvocatiudine.it)

presso il cui studio in Udine, Via Manzini n. 21, è elettivamente domiciliato;

- appellante incidentale -

contro

Procuratore generale della Corte dei conti;

Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia-Giulia;

- appellati -

avverso e per la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 73/2021, depositata in data 1 marzo 2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, il relatore Consigliere Antonio Di Stazio, l'avv. Filippo Pesce nell'interesse di Mercogliano Gilda, l'avv. Filippo Capomacchia nell'interesse di Giampaolo Cattaruzza, il rappresentante della Procura Generale in persona del V.P.G. Fabrizio Cerioni.

FATTO

1. Con la sentenza n. 73 del 2021, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato in favore della Regione Friuli Venezia Giulia: la sig.ra Gilda MERCOGLIANO, quale titolare dell'impresa individuale “AP COMPUTERS”, al pagamento della

somma di euro 161.429,82; la società "PROGETTO CORPO CENTRO DERMOSTETICA E BENESSERE DI MERCOGLIANO G.&C. s.n.c."

e Gilda MERCOGLIANO, in solido tra loro, a pagamento della somma di euro 15.000,00; il sig. Giampaolo CATTARUZZA, quale titolare dell'impresa individuale "GESTIONE ELABORATORI", della somma di euro 185.087,05; oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio in favore dello Stato, in solido tra loro. La sentenza ha altresì disposto la conversione del sequestro conservativo autorizzato con decreto del Presidente della Sezione territoriale e confermato dal giudice designato, in pignoramento nel limite dell'importo di euro 176.429,82 per Gilda Mercogliano e dell'importo di euro 185.087,05 per Giampaolo Cattaruzza, ciascuno dei quali nella misura risultante per effetti della maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi legali.

1.1. I succitati convenuti sono stati ritenuti responsabili del danno erariale derivante dallo sviamento dalle finalità istituzionali dei contributi pubblici erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di progetti imprenditoriali con finalizzazione determinata.

I signori Gilda MERCOGLIANO e Giampaolo CATTARUZZA erano stati attinti da misure interdittive nell'ambito del procedimento penale nel quale venivano loro contestati i delitti di associazione per delinquere finalizzata all'ottenimento di finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici, false dichiarazioni e fatturazioni per operazioni inesistenti. Tale procedimento è stato definito dal Tribunale di Udine

con sentenza n. 1585 del 2021, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

1.2. Dagli atti di indagine era emerso che Gilda Mercogliano, quale titolare dell'impresa individuale "AP COMPUTERS" nonché quale legale rappresentante della società "PROGETTO CORPO CENTRO DERMOESTETICA E BENESSERE DI MERCOGLIANO G.&C. S.n.c.", aveva richiesto ed ottenuto dalla Regione i seguenti contributi pubblici:

i) contributo per la realizzazione del progetto di sviluppo precompetitivo denominato "V Distretto", con l'obiettivo di fornire, a determinate realtà produttive, il supporto di "infrastrutture informatiche ad alto valore aggiunto tecnologico"; ii) contributo [...] per l'accesso al commercio elettronico" da parte delle imprese artigiane; iii) contributo [...] per il potenziamento del sito orientato al commercio elettronico a favore del settore artigiano; iv) "contributo [...] per l'avvio di nuova attività imprenditoriale", ai sensi della legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, volto alla creazione di una nuova impresa da parte di un soggetto disoccupato da almeno 18 mesi.

1.3. A sua volta, il sig. Giampaolo Cattaruzza, quale titolare dell'impresa individuale "GESTIONE ELABORATORI", aveva chiesto ed ottenuto i seguenti contributi pubblici: i) contributo [...] per la realizzazione del progetto di sviluppo precompetitivo denominato "NOVADENT" con l'obiettivo dichiarato di "informatizzare tutte le

attività di studi odontoiatrici/odontotecnici ed i relativi legami con l'ambiente circostante"; ii) contributo [...] per l'accesso al commercio elettronico" da parte delle imprese artigiane; iii) contributo finalizzato "alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente" in favore delle imprese artigiane.

2. Avverso la sentenza di condanna hanno proposto appello, con separati atti, Gilda Mercogliano, quale titolare dell'impresa individuale "Ap Computers" e nella qualità di legale rappresentante della società "Progetto Corpo Centro Dermoestetica e Benessere di Mercogliano G. & C. S.n.c." e Giampaolo Cattaruzza, quale titolare dell'impresa individuale "Gestione Elaboratori".

Entrambi gli appellanti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine con determinazioni del 30 aprile 2021.

I predetti appellanti hanno affidato le rispettive impugnazioni ai seguenti motivi:

I) difetto di istruttoria; erronea, carente e contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; omesso esame delle risultanze probatorie in atti;

II) prescrizione dell'azione di responsabilità;

III) insussistenza del dolo o della colpa grave;

IV) violazione del diritto di difesa in ragione della mancata ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio dell'appellante Mercogliano sui fatti oggetto degli addebiti.

2.1. Gli appellanti contestano la correttezza della decisione impugnata

nella parte in cui afferma la loro responsabilità, rivendicando il carattere innovativo dei progetti finanziati con i fondi regionali ed evidenziando come la Regione Friuli Venezia Giulia non abbia mai eccepito nulla sulle attività indicate nei vari progetti, eseguendo i dovuti controlli a mezzo dei competenti organi tecnici ed erogando i contributi richiesti in base alla rendicontazione presentata.

Entrambi gli appellanti criticano poi l'operato dei consulenti tecnici nominati dalla Procura penale e censurano le statuizioni della sentenza di primo grado siccome fondate su dette relazioni peritali, adducendo che i giudizi resi dai succitati consulenti, fatti propri dalla Procura contabile e dalla Corte territoriale, costituiscono, con una valutazione ex post, un'indebita sostituzione alle scelte effettuate dall'amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale ad essa istituzionalmente devoluto.

Gli appellanti criticano inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui, sposando la tesi della Guardia di Finanza, avrebbe affermato l'inesistenza delle prestazioni fatturate da soggetti terzi senza effettuare alcuna autonoma indagine sul punto ed omettendo l'esame delle risultanze probatorie in atti che proverebbero l'effettività delle operazioni di acquisto di beni e servizi relativi alle attività finanziate dai programmi regionali, sebbene le obbligazioni debitorie sarebbero state estinte mediante compensazione.

Viene altresì eccepita dagli appellanti la prescrizione dell'azione di responsabilità, precisando che, non ricorrendo l'occultamento doloso

del danno, alcuni contributi sarebbero stati erogati in data anteriore al quinquennio precedente la costituzione di parte civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avvenuta nel processo penale nell'udienza preliminare del 28 novembre 2014.

Entrambe le difese concludono chiedendo:

. In via preliminare: di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale, decorrente dalla data di erogazione dei contributi;

. In via principale: in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque responsabilità amministrativa in capo agli appellanti con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio;

. In via subordinata:

di rideterminare la percentuale del danno da porsi a carico dei singoli appellanti, secondo quanto emergerà in istruttoria o, comunque, secondo criteri di giustizia.

. In ulteriore subordine, entrambi gli appellanti invocano l'esercizio del potere riduttivo degli addebiti.

. In via istruttoria:

gli appellanti chiedono l'ammissione delle prove richieste in primo grado, e segnatamente della prova per testi come articolata nelle rispettive memorie di costituzione e l'interrogatorio degli appellanti.

3. La Procura Generale, nelle conclusioni in atti, contesta con diffuse argomentazioni la fondatezza delle censure di controparte, chiede il rigetto degli appelli e l'integrale conferma della sentenza impugnata e

la conseguente condanna degli appellanti alle spese di giudizio. Si oppone, inoltre, all'esercizio del potere di riduzione degli addebiti in ragione della natura dolosa delle condotte degli appellanti e all'ammissione delle richieste istruttorie in quanto in parte inammissibili (ex art. 2726 cod. civ.) e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere.

In prossimità dell'udienza di discussione del 21 febbraio 2024, la Procura Generale deposita copia della sentenza penale del Tribunale di Udine n. 1585 del 2021.

4. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2024, i difensori degli appellanti si riportano ai motivi di gravame, evidenziando in particolare il difetto di istruttoria, l'erronea, carente e contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di responsabilità nonché l'omesso esame delle risultanze probatorie in atti. Concludono in conformità a i propri scritti.

Il rappresentante della Procura Generale rappresenta che gli atti del processo penale e gli elementi investigativi raccolti dalla Guardia di Finanza costituiscono elementi di prova idonei a fondare la decisione di condanna del giudice contabile, essendo emersi la mancata realizzazione dei progetti nonché il fatto che le spese asseritamente sostenute dagli appellanti per l'acquisto di beni e servizi hanno generato una serie di false fatturazioni per operazioni inesistenti, finalizzate a conseguire indebitamente e fraudolentemente i contributi regionali, configurando così i reati previsti e puniti dagli artt. 416-bis e 640 bis c.p.. A riprova di ciò viene richiamata la documentazione

bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, da cui si evince che ad ogni trasferimento di denaro corrisponde un ri-trasferimento, diretto o indiretto, dell'importo pagato, allo stesso erogante, con conseguente danno erariale per percezione indebita di contributi. Il P. M. contesta le censure degli appellanti concernenti il presunto difetto di istruttoria derivante dall'omesso esame delle risultanze in atti che proverebbero l'acquisto di beni e servizi per le attività finanziate dai programmi regionali, sebbene l'estinzione delle obbligazioni debitorie sia avvenuta mediante compensazione.

Il P.M adduce inoltre che l'istituto della compensazione come causa di estinzione delle obbligazioni opera in via residuale nella pratica commerciale ed evidenzia che le reciproche compensazioni, per lo stesso importo e in tempi ravvicinati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti degli artifici e raggiri posti in essere dagli appellanti per l'ottenimento delle erogazioni pubbliche. Per il resto, il P.M. si riporta alle conclusioni in atti, insiste per la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio.

Terminata la discussione, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Preliminarmente, a norma dell'art. 184, c. 1, c.g.c., gli appelli devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza.

Vanno prioritariamente scrutinate, a norma dell'art. 101 c. 2 c.g.c., le eccezioni pregiudiziali e/o preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio dal giudice.

6. Con il primo motivo entrambi gli appellanti censurano la sentenza impugnata per difetto di istruttoria; erronea, carente e contraddittoria motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; omesso esame delle risultanze probatorie in atti.

Il motivo è infondato.

Il giudice di prime cure ha compiutamente indicato gli elementi di prova posti a fondamento del proprio convincimento. L'ampio ed articolato ordito motivazionale dimostra che il giudice ha sottoposto ad adeguata disamina la documentazione in atti fornendo esaustiva enunciazione dell'iter logico che ha condotto ad affermare la responsabilità degli odierni appellanti.

Per ragioni di economia processuale, considerata l'esaustività della documentazione di giudizio, non si ritiene pertanto di accogliere le istanze istruttorie con le quali gli appellanti hanno riproposto le prove testimoniali già richieste, e rigettate, in primo grado.

7. Con il secondo motivo di gravame entrambi gli appellanti hanno eccepito la prescrizione dell'azione risarcitoria, posto che non sussisterebbe, nella fattispecie all'esame, alcuna ipotesi di occultamento doloso del danno.

A sostegno della censura gli appellanti adducono:

- che ogni modifica degli iniziali progetti è stata debitamente autorizzata dalla Regione FVG;

- che ogni erogazione di denaro pubblico è stata effettuata a fronte di un controllo della documentazione allegata in sede di rendicontazione e previa verifica dei progetti anche in termini di congruità;

- che le eventuali irregolarità sui pagamenti sollevate dalla Regione

Fvg erano sin da subito note e conosciute (tanto che vi è stata la revoca

parziale del contributo) e, comunque, mai occultate dagli appellanti.

Da ciò la conclusione secondo cui la Regione FVG ha potuto avere

cognizione del danno alla data di erogazione del contributo.

7.1. Il motivo è infondato.

L'art. 1, comma 2, L. 20/1994 prevede che *"Il diritto al risarcimento del*

danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si

è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno,

dalla data della sua scoperta". Sicché, la regola codicistica di cui all'art.

2935 c.c., alla cui stregua *"la prescrizione inizia a decorrere dal giorno*

in cui il diritto può essere fatto valere", è declinata, nel processo

contabile, nella norma sopra indicata, a mente della quale, fuori dei

casi di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione deve

essere computato *"dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso"*,

ossia quando si realizza la deminutio patrimonii (v. SSRR n.

14/2011/QM) e la lesione patrimoniale si esteriorizza, divenendo

'conoscibile' dal danneggiato secondo un criterio di ordinaria

diligenza (ex plurimis, SSRR n. 2/2003/QM; Sez. I app. n. 222 del 2019,

Sez. II app. n. 190 del 2019; Sez. III app. n. 20 e 114 del 2020, n. 21 del

2023).

Tale principio soffre delle eccezioni nelle ipotesi di *"occultamento*

doloso" del danno, che impediscono l'esteriorizzazione, la

percepibilità e la conoscibilità di esso secondo l'ordinaria diligenza.

In tali casi, il legislatore ha voluto affermare la regola dell'esercizio

dell'azione e, conseguentemente, della decorrenza della prescrizione dal momento della "conoscenza effettiva", in luogo della "conoscibilità obiettiva" (Cconti, Sez. III app., 98/2002, Sez. I app., n. 427/2003; Sez. II app., nn. 377 e 498/2017), sussistendo un obiettivo impedimento all'esercizio del diritto da parte del suo titolare (Sez. III app., nn. 114/2020, 21/2023).

L'occultamento doloso del danno è assunto dalla legislazione contabile come causa di sospensione della prescrizione con riferimento ad ipotesi nelle quali a cagione di tale condotta non sia possibile esercitare il diritto al risarcimento del danno.

In via di massima, il doloso occultamento implica una condotta volutamente ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno già cagionato, ed idonea ad ingenerare una situazione di obiettiva preclusione, da parte del creditore, della possibilità di fare valere il diritto di credito (Cconti, Sez. III app., nn. 16 e 62 del 2020).

Secondo la giurisprudenza, la condotta di occultamento, sul piano strutturale, può consistere in un facere, ma anche in un comportamento omissivo (Cconti, Sez. III app., n. 62 del 2020 e n. 386 del 2019 e giurisprudenza ivi citata) avente "a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge" (Cass. civ., nn. 11348/1998, 2030/2010, 30798/2012; Cconti, Sez. I app., 124/2004/A; App. Sicilia, n. 198/2012 e n. 64/2016). A tale stregua, la rilevanza della condotta omissiva, integrativa dell'occultamento, è stata riconosciuta al cospetto del mero silenzio "serbato maliziosamente su alcune

circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere” (Cass. pen. nn. 41717/2009, 24340/2010).

Qualora la condotta, oltre che dannosa per l’erario, costituisca anche reato, concorde giurisprudenza ritiene che il doloso occultamento possa ritenersi integrato *eo ipso* dalla condotta penalmente rilevante; sicché, “in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa decorre dalla data del rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera notizia desunta da indagini non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti” (ex aliis, Cconti, SS.RR. 63/1996, Sez. I app., nn. 651/2009, 64/2008, 498/2015; Sez. II app., nn. 184/2004 e 65/2020; Sez. III app, nn. 73/2007, 182/2013 e 43/2020; App. Sicilia, n. 66/2004). Perciò, prima di detto provvedimento non potrebbero ritenersi sussistere gli elementi minimi per la notizia di danno, ove vengano in evidenza comportamenti considerati delittuosi e, quindi, insuscettibili di scoperta in tutti i loro elementi, a seguito di indagine su documentazione (Cconti, Sez. I app., n. 80/2015).

La Sezione territoriale ha fatto compiuta applicazione delle succitate regole di giudizio. Ha, infatti, ritenuto sussistente l’occultamento doloso del danno nella condotta stessa assunta dagli appellanti ed ha correttamente individuato “l’esordio della prescrizione nella data della sua scoperta”, ossia nella data di conoscenza, da parte dell’amministrazione medesima, del disvelamento del danno per effetto della conclusione delle indagini preliminari”, disvelamento realizzatosi compiutamente con la richiesta di rinvio a giudizio della

Procura penale del 10 giugno 2014, depositata nella segreteria del G.I.P. il 13 giugno 2014.

La Sezione ha altresì precisato che “le persone fisiche convenute abbiano volontariamente creato una situazione di apparenza tesa a celare, agli occhi dell’Amministrazione, la realtà dei fatti al fine di poter presentare idonea documentazione necessaria nei procedimenti avviati per l’ottenimento dei contributi pubblici” e che “tale condotta sia stata volontariamente finalizzata a far apparire ciò che non è all’Amministrazione procedente”.

Ha, quindi, rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti affermando che la decorrenza della prescrizione è stata validamente interrotta:

i) con la costituzione di parte civile della Regione Autonoma F.V.G., avvenuta nel corso dell’udienza preliminare innanzi al G.I.P. del 28 novembre 2014, in relazione ai seguenti progetti:

♦ per MERCOGLIANO:

. progetto per “l’accesso al mercato elettronico”;

. progetto denominato “V Distretto”;

. progetto per “il potenziamento del sito orientato al commercio elettronico”;

. “Progetto Corpo Centro Dermoestetica”;

♦ per CATTARUZZA:

. progetto denominato “NOVADENT”;

. progetto per “l’accesso al commercio elettronico”;

. progetto per “il potenziamento del sito orientato al commercio

elettronico”.

ii) successivamente, con la notificazione dell’invito a dedurre, avvenuta il 20 giugno 2019.

Senza voler anticipare quanto si dirà più avanti sul merito dell’azione erariale, il Collegio ritiene corretta la statuizione della Sezione territoriale sul punto, essendo emerso dagli atti come la complessiva condotta tenuta nella vicenda dagli odierni appellanti fosse intrinsecamente idonea a mostrare una falsa rappresentazione della realtà, sia attestando falsamente la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere i benefici richiesti, sia predisponendo nella fase di rendicontazione dei progetti documentazione falsa o comunque non idonea a comprovare la compiuta realizzazione delle attività previste nei progetti finanziati dalla Regione.

Per quanto sopra osservato, l’eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.

8. Con le censure di merito, gli appellanti contestano la decisione della Corte territoriale laddove ha affermato la responsabilità amministrativa contabile di essi appellanti. Essi rivendicano il carattere innovativo dei progetti finanziati dalla Regione e ribadiscono la piena attuazione degli stessi sulla base della documentazione versata in sede di rendicontazione. A sostegno del carattere innovativo dei progetti gli appellanti richiamano le considerazioni dei consulenti tecnici, nominati da essi appellanti nel corso delle indagini preliminari, i quali avrebbero messo in dubbio le opposte conclusioni cui erano giunti i consulenti tecnici nominati dalla Procura penale, poi integralmente

condivisi dal giudice contabile di prime cure.

8.1. Le anzidette censure non possono essere accolte.

La Corte territoriale ha proceduto ad esaminare tutti i progetti presentati dalla Mercoglianò e dal Cattaruzza e finanziati dalla Regione, evidenziando le criticità riscontrate dalla Guardia di Finanza.

La predetta attività investigativa aveva consentito di rilevare, anche all'esito di approfondite indagini bancarie, gravi irregolarità nella documentazione contabile presentata dalla Mercoglianò e dal Cattaruzza in sede di rendicontazione dei progetti, irregolarità emerse dall'analisi dei rapporti commerciali intercorsi tra gli odierni appellanti e terzi soggetti, apparenti creditori dei primi, le cui prestazioni, oggettivamente inesistenti, avevano dato luogo all'emissione di false fatturazioni e/o ad apparenti operazioni di compensazione tra prestazioni di dare/avere.

La Corte friulana ha evidenziato, sulla base della documentazione bancaria acquisita dalla Guardia di Finanza, che ad ogni trasferimento di denaro corrisponde, subito dopo o a distanza ravvicinata, un ritrasferimento, diretto o indiretto, allo stesso erogante dell'importo pagato. Da ciò l'inattendibilità della rendicontazione resa alla Regione, con conseguente danno erariale corrispondente ai contributi indebitamente erogati.

Peraltro, il processo penale, promosso nei confronti degli odierni appellanti e di altri soggetti per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui all'art. 640 bis c.p., e segnatamente allo scopo di conseguire indebitamente, con modalità

fraudolente (false dichiarazioni e fatturazioni per operazioni inesistenti), erogazioni quali finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici) – nel cui specifico contesto la Mercogliano e il Cattaruzza, peraltro conviventi, avrebbero svolto, secondo la Procura della Repubblica di Udine, il ruolo di promotori e organizzatori, tanto che venivano emesse nei loro confronti misure interdittive ed applicato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (v. ordinanza del G.I.P. del 28 gennaio 2013) – si è concluso con la sentenza n. 1585/2021 del Tribunale di Udine, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

8.2. A differenza della sentenza penale di assoluzione piena, che a norma dell'art. 652 c.p.p. esplica efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno, quanto all'accertamento, emesso a seguito del dibattimento, che il fatto dedotto nella causa penale non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima – a condizione che vi sia identità soggettiva ed oggettiva tra il fatto posto a fondamento dell'azione di responsabilità amministrativa e quello oggetto del giudicato penale assolutorio e che quest'ultimo non sia frutto dell'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p. – la sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) non ha alcuna efficacia extrapenale nel giudizio civile di danno ai sensi dell'art. 652 c.p.p. (cfr.

ex multis, Cass. civ. SS.UU., 26 gennaio 2011, n. 1768). Ne consegue, in tal caso, che compete al giudice del risarcimento il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale (cfr. Cconti, Sez. Sicilia, n. 1374 del 2008).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le risultanze documentali e gli elementi di prova assunti al fascicolo processuale e provenienti dagli atti di altri procedimenti – nel caso di specie, dal succitato procedimento penale – possono essere utilizzati, come prove atipiche, in altro giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; CdS., Sez. IV, sent. 17.5.2012, n. 2847). Anche di recente, la Suprema Corte (Cass. Sez. III, sent. 2 aprile 2014, n. 7698) ha statuito che “il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione. Utilizza anche i documenti in quella sede acquisiti e, liberamente apprezzandoli nell'ambito della formazione del proprio libero convincimento”.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha valorizzato, per affermare la responsabilità degli odierni appellanti, i “numerosi indizi gravi, precisi e concordanti” emersi dalla documentazione in atti nonché gli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di Finanza, dai quali “emerge, dunque, che i programmi finanziati non sono stati

realizzati o, nella più rosea delle ipotesi, che gli stessi sono stati realizzati solo in parte o formalmente e senza alcuna efficacia operativa economicamente apprezzabile, con conseguente danno erariale corrispondente alle risorse pubbliche erogate, deponendo univocamente nel senso descritto le incisive risultanze investigative che - rivelando la convergenza di tutte le iniziative finanziate su un piano che brilla per la sostanziale assenza di proiezione economica - pesano come un macigno sugli assunti difensivi tendenti a valorizzare i prodotti presentati, in sede di rendicontazione, quale risultato utile delle attività svolte grazie alle risorse pubbliche concesse.” (in casi simili, cfr. Cconti, Sez. I app., nn. 105/2015 e 68/2018; Sez. II app., n. 52/2014; App. Sicilia, n. 107/2018).

Peraltro, il giudice penale, dopo aver premesso che “Gli elementi documentali testimoniali raccolti nel processo sono tali da non consentire comunque l'adozione di una formula assolutoria diversa da quella di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati, non potendosi giungere alla affermazione di assoluta assenza di prova, ovvero di prova positiva di innocenza degli imputati”, ha osservato che “in sede di discussione finale le parti tutte, compresa la stessa accusa, contrariamente ad altro indirizzo verbalizzato nelle precedenti udienze, concludevano per la dichiarazione di estinzione per prescrizione intervenuta anche relativamente alla più grave accusa associativa.”.

Quanto ai progetti che prevedevano la creazione di nuovi siti web o il potenziamento di siti preesistenti, i consulenti tecnici nominati dalla

Procura della Repubblica (vedasi la relazione del 25 giugno 2012 di Marco Alvisè De Stefani e Carlo Ricciarelli e quella del 23 settembre 2013 di Marco Alvisè De Stefani) hanno categoricamente escluso sia la originalità dei programmi informatici asseritamente creati da Mercogliano e Cattaruzza (trattandosi invece di programmi rintracciabili gratuitamente sul web) sia tracce di attività connesse al commercio elettronico relative ai siti www.apcomputer.it (riferibile a Gilda Mercogliano) e www.tuttocommercio.it (riferibile al Cattaruzza).

Ciò a conferma della inesistente o pressoché minima realizzazione dei progetti per i quali la Regione aveva erogato consistenti contributi pubblici e per i quali gli odierni appellanti avevano depositato, a fini di rendicontazione, fatture emesse da soggetti terzi (alcuni dei quali sospettati di far parte del sodalizio criminale escogitato e diretto da Mercogliano e Cattaruzza), a fronte di prestazioni professionali non svolte in favore di Mercogliano e di Cattaruzza ovvero fatture emesse dagli stessi appellanti in favore di terzi soggetti allo scopo di “compensare” prestazioni parimenti inesistenti.

Alla luce delle suesposte osservazioni, si appalesano prive di fondamento le censure concernenti l’asserita erronea, carente o contraddittoria motivazione, come pure è infondata, e va rigettata, la richiesta volta a consentire l’espletamento, in appello, degli incumbenti istruttori (ammissione di prove testimoniali e/o interrogatorio della Mercogliano) già richiesti nel primo giudizio e non accolti dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto sufficiente, per la formazione del

proprio convincimento, il materiale probatorio in atti.

9. Risulta sufficientemente provata dalla documentazione in atti la realizzazione del progetto, presentato dalla Mercogliano e finanziato dalla Regione con un contributo di euro 15.000,00, volto alla creazione di una nuova realtà imprenditoriale, costituita dal centro estetico denominato "PROGETTO CORPO CENTRO DERMO-ESTETICA E BENESSERE DI MERCOGLIANO G. & C. S.n.c.".

Tale circostanza ha ottenuto piena conferma con la deposizione testimoniale resa, nel corso dell'udienza preliminare dell'11/01/2018, dal maresciallo Pisano della Guardia di Finanza di Udine, il quale ha dichiarato che la ditta CO.EL di Gattesco aveva fornito e realizzato gli impianti descritti nelle fatture intestate alla società "Progetto Corpo Centro Dermo-Eстетica e Benessere di Mercogliano G. & C. s.n.c.". Il testimone ha altresì ammesso di non avere verificato la corrispondenza tra le fatture e i lavori effettuati, non avendo eseguito l'accesso sul posto volto a verificare lo stato dei luoghi e l'effettività delle prestazioni oggetto di contributo.

10. L'appello proposto da Gilda Mercogliano va pertanto parzialmente accolto e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va confermata la condanna di Gilda Mercogliano, in qualità di titolare della ditta individuale "AP COMPUTERS", al pagamento della somma di euro 161.429,82 (centosessantunomilaquattrocentoventinove/82), *"con la maggiorazione della rivalutazione monetaria, dalla data di ciascun pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data di pubblicazione della presente"*

sentenza fino all'effettivo soddisfo a favore a favore della Regione autonoma

Friuli Venezia Giulia.". Conseguentemente, il pignoramento in cui si era

convertito il sequestro dei beni, disposto nel giudizio di primo grado

con decreto presidenziale n. 6/2019 del 14 giugno 2019 e confermato

con ordinanza del giudice designato n. 4/2019 del 18 luglio seguente,

per Gilda MERCOGLIANO, deve essere ridotto nei limiti di euro

161.429,82, come sopra disposto.

L'appello del sig. Giampaolo CATTARUZZA, quale titolare

dell'impresa individuale "GESTIONE ELABORATORI", va rigettato e

per l'effetto confermata la condanna disposta nei suoi confronti con la

sentenza impugnata.

11. Va, infine, scrutinato il motivo con cui entrambi gli appellanti

hanno eccepito l'error in iudicando per omesso esercizio del potere

riduttivo.

Anche tale motivo è infondato in considerazione del connotato doloso

della condotta. Secondo la pacifica giurisprudenza contabile, infatti,

solo a fronte di una condotta gravemente colposa è possibile l'esercizio

del potere riduttivo che invece resta escluso in caso di illeciti dolosi.

Tale istituto, infatti, "ha l'obiettivo di ridurre il danno da imputare al

responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad

avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti irrisarcita, il

che collide col particolare disvalore della condotta dolosa" (ex

plurimis, Sez. II app., nn. 32 e 240 del 2023 e precedenti ivi citati).

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 31

c.g.c. e si liquidano come da dispositivo a carico degli appellanti

Mercogliano e Cattaruzza, in solido tra loro.

Ai difensori degli appellanti Mercogliano e Cattaruzza, ammessi al patrocinio a spese dello stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine con determinazioni del 30 aprile 2021, spetta la liquidazione delle spese di costituzione e difesa relative alla presente fase di appello, come da separati decreti che saranno redatti, previa verifica dei requisiti in camera di consiglio, allorché sarà versata in atti esplicita istanza di liquidazione, supportata dalla documentazione idonea a dimostrare i requisiti prescritti in capo all'interessato, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, riuniti i giudizi iscritti al n. 58837 del registro di segreteria, così provvede:

- accoglie parzialmente l'appello proposto da Gilda MERCOGLIANO e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, conferma la condanna della medesima, in qualità di titolare della ditta individuale "AP COMPUTERS", al pagamento della somma di euro 161.429,82 oltre accessori, come da dispositivo della sentenza impugnata;

- rigetta l'appello proposto da CATTARUZZA Giampaolo quale titolare della ditta individuale "GESTIONE ELABORATORI" e per l'effetto conferma la condanna disposta nei suoi confronti con la sentenza impugnata;

- condanna, in solido, MERCOGLIANO Gilda e CATTARUZZA

Giampaolo, al pagamento delle spese del presente grado, che liquida

in complessivi euro 224,00.

Liquida, in favore dall'avv. Filippo Pesce quale difensore di Gilda

Mercogliano, e dell'avv. Filippo Capomacchia quale difensore di

Giampaolo Cattaruzza, le spese di costituzione e difesa relative alla

presente fase di appello, come da separati decreti che saranno redatti,

previa verifica dei requisiti in camera di consiglio, allorché sarà versata

in atti esplicita istanza di liquidazione, supportata dalla

documentazione idonea a dimostrare i requisiti prescritti in capo

all'interessato, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Antonio Di Stazio

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29/05/2024

il dirigente

f. to digitalmente